

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 1265 DEL 07/02/2006

Identificativo Atto n. 56

Oggetto: **DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 852/2004 E 853/2004.-**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e in particolare l'articolo 1, commi 3, 4 e 5;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la circolare n. 52/SAN del 23/12/2005 avente per oggetto l'introduzione dell'obbligo di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore alimentare;

VISTA la nota n. 25228 del 16/05/2005 a firma del Dirigente della Struttura Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali avente per oggetto il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e detta le modalità per la registrazione delle attività del settore dei mangimi a livello della produzione primaria;

RITENUTO pertanto di definire il campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 per gli aspetti la cui regolamentazione è demandata agli Stati Membri e di fissare i criteri per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle attività in campo alimentare poste al di fuori del campo di applicazione dei Regolamenti stessi;

CONSIDERATO quanto concordato in sede tecnica al tavolo della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare per quanto riguarda la definizione del campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

D E C R E T A

1. Il presente Decreto disciplina il campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 per quanto attiene gli aspetti la cui regolamentazione è demandata agli Stati

Membri e fissa i criteri per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle attività in campo alimentare poste al di fuori del campo di applicazione dei Regolamenti stessi.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, che non siano stati sottoposti a trattamento o macellazione. Non sono sottoposti a trattamento i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, tritati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati;
- b) "livello locale": il territorio della provincia nella quale è situata l'azienda di produzione primaria e quello delle province contermini;
- c) "commercio al dettaglio": la vendita e/o la somministrazione degli alimenti al consumatore finale, nonché la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio presso il punto di vendita o di consegna degli alimenti al consumatore finale. Sono comprese le attività condotte a livello dei terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe e i negozi;
- d) "dettagliante": operatore economico del settore del commercio al dettaglio;
- e) "consumatore finale": il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;
- f) "alimenti di origine animale": alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, nonché gli altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo.
Non sono prodotti di origine animale gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
- g) "pollame": volatili d'allevamento, le cui carni possono essere destinate al consumo umano, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;
- h) "lagomorfi": conigli, lepri e roditori le cui carni possono essere destinate al consumo umano
- i) "selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà, oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano e considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione regionale;
- j) "selvaggina selvatica grossa": ungulati e altri mammiferi terrestri, non appartenenti alla categoria della selvaggina selvatica piccola, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero.

3. Non rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004:

- a) la cessione diretta nell'azienda agricola, e su richiesta del consumatore finale o di un dettagliante a livello locale che rifornisca direttamente il consumatore finale, dei prodotti primari ottenuti nell'azienda;
- b) la cessione occasionale fino a 500 capi/anno di pollame e lagomorfi macellati su richiesta e alla presenza del consumatore finale e/o del dettagliante a livello locale, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria;
- c) fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, la cessione diretta di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica dal cacciatore al consumatore finale o a un dettagliante a livello locale che rifornisca direttamente il consumatore finale in ragione di un capo di selvaggina grossa/cacciatore/anno o di 100 capi di selvaggina selvatica piccola/cacciatore/anno.

Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione dei capi di

selvaggina grossa abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati.

4. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle attività di commercio al dettaglio finalizzate alla cessione diretta di alimenti al consumatore finale.
5. La fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio nell'ambito dello stesso comune e dei comuni limitrofi, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi. Sono, pertanto, incluse nell'ambito di applicazione del regolamento le attività commerciali all'ingrosso, quelle tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati delle catene della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
6. Gli operatori del settore della produzione primaria che producono alimenti o mangimi, indipendentemente da quanto disposto al precedente paragrafo 3, devono registrarsi presso l'autorità competente secondo le modalità riportate nella Circolare della Regione Lombardia 52/SAN del 23/12/2005 e la nota n. 25228 del 16/05/2005, citata in premessa. Sono esclusi da tale obbligo le persone fisiche che producono prodotti primari, anche se occasionalmente oggetto di cessione a terzi, per il consumo domestico privato, compresi i cacciatori.
7. Il cacciatore che ceda, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, selvaggina selvatica o carne di selvaggina selvatica a un dettagliante a livello locale, deve comunicare a quest'ultimo la zona di caccia (zona di provenienza degli animali cacciati).
8. Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi devono essere sottoposte a esame per la ricerca delle trichine secondo uno dei metodi previsti dal Regolamento (CE) n. 2075/2005. Il dettagliante a livello locale che abbia ritirato da un cacciatore suidi selvatici o carni di suidi selvatici o di altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi deve potere dimostrare in ogni momento ai competenti organi di controllo ufficiale che le carni in proprio possesso sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine con esito favorevole.
9. Il commerciante al dettaglio in ambito locale ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) 178/2002.
10. I controlli ufficiali sulle attività di cui al precedente paragrafo 3 vengono programmati e condotti secondo i criteri stabiliti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.
11. I prodotti ottenuti presso le attività di produzione primaria non soggette a registrazione ai sensi del precedente paragrafo 5 sono sottoposti a controllo a livello degli esercizi di commercio al dettaglio ai quali i produttori li hanno ceduti.
12. In sede di controllo presso gli esercizi di commercio al dettaglio gli organi di controllo ufficiale verificano:
 - a. le procedure di rintracciabilità dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore;
 - b. l'occasionalità con la quale avvengono le forniture da parte del produttore primario o del cacciatore non soggetti a registrazione;

- c. il rispetto dell'ambito di commercializzazione dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore;
 - d. il rispetto, se del caso, dell'obbligo di esecuzione dell'esame per la ricerca delle trichine nelle carni degli animali cacciati;
 - e. la marginalità, nell'ambito dell'attività commerciale complessiva, della fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio (non soggetto a riconoscimento) ad un altro esercizio di commercio al dettaglio e il rispetto dell'ambito di commercializzazione previsto.
13. Nel valutare l'occasionalità della cessione dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore non soggetti a registrazione, gli organi del controllo ufficiale terranno conto delle quantità cedute e, se del caso, della frequenza con la quale sono avvenute e del numero di esercizi commerciali riforniti.
14. Nel valutare la marginalità dell'attività di fornitura di prodotti alimentari di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio (non soggetto a riconoscimento) ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, gli organi del controllo ufficiale terranno conto, se del caso, del volume di affari complessivo dell'esercizio di vendita, della quantità e tipologia dei prodotti forniti, della dimensione del mercato e del numero di esercizi riforniti, dell'eventuale stagionalità delle forniture.
15. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà disponibile sul sito della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Lucchina)